



VADEMECUM



CASI PRATICI DI EMISSIONE FATTURA

- Emissione fattura “immediata” entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione (anche per fatture analogiche).
- La data fattura si considera non quella di effettuazione dell’operazione ma quella di invio al SDI
- Fattura a fronte scontrino:

Come procedere alla compilazione della fattura elettronica SCONTRINO

Nei casi in cui l’operazione da fatturare sia stata precedentemente rendicontata:

- **TipoDato** va valorizzato con la stringa “SCONTRINO”
- **RiferimentoTesto** va valorizzato con l’identificativo alfanumerico dello scontrino
- **RiferimentoData** va valorizzato con la data di emissione dello scontrino

- Fattura carburante:

Come procedere alla compilazione della fattura elettronica RIFORMIMENTO

TipoDato: va valorizzato con la stringa “TARGA”
RiferimentoTesto: va valorizzato con la targa del mezzo  per il quale si effettua il rifornimento

Dettaglio linee
CodiceTipo: Se la fattura è relativa alla vendita di gasolio o benzina, l’elemento deve essere valorizzato con la dicitura “CARB”
CodiceValore: Se l’elemento **CodiceTipo** è uguale a “CARB”, l’elemento **CodiceValore** deve contenere uno dei seguenti codici:

- “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98);
- “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98) ;
- “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a 0,001%);
- “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas =< 0,001%)

- Fatture senza Iva:

Se l’operazione non prevede l’assoggettamento ad IVA

Come procedere alla compilazione della fattura elettronica

Il campo «**Natura**» va compilato indicando:

- **N1** escluse ex art.15
- **N2** non soggette
- **N3** non imponibili
- **N4** esenti
- **N5** regime del margine / IVA non esposta in fattura
- **N6** inversione contabile (per le operazioni in *reverse charge* ovvero nei casi di auto fatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)
- **N7** IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR 633/72 e art. 74-sexies, DPR 633/72)

Il campo «**AliquotaIVA**:» va compilato indicando: **0 (zero)**

ATTENZIONE

Il campo «**RiferimentoNormativo**:» va compilato indicando l’esatto riferimento normativo

(Art. 21, co. 6, Dpr 633/72 «... eventuale indicazione delle relativa norma ...»)

- Fatture cointestate: vanno intestate ad un solo soggetto e nella descrizione (campo descrittivo) vanno indicati i dati del cointestatario
ATTENZIONE: in caso di fatture cointestate oggetto di detrazioni fiscali (ristrutturazioni – risparmio energetico, ecc...) si consiglia l'emissione di fatture separate per ciascun committente
- Pubblici esercizi (alberghi/bar/ristoranti): si consiglia la certificazione immediata mediante emissione della fattura "fiscale" cartacea; contestualmente generazione del file XML (entro le ore 24) e successivo invio entro 10 giorni al SDI
- Noleggi/negozi: si consiglia l'emissione di scontrino o fattura fiscale immediata (v. fattura a fronte di scontrino a pagina precedente), seguita da generazione del file XML (entro le ore 24) e successivo invio entro 10 giorni al SDI
- Soggetti non residenti:

FE emessa a soggetto non residente

La Fattura elettronica può essere destinata anche ai soggetti non residenti in Italia, **se dotati di una PEC nazionale o se hanno la possibilità di ricevere documenti in XML**

Attenzione!!

Questa possibilità **permette di NON trasmettere** la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere (**esterometro**)

Prov. 30.4.2018 § 9.4

Per le sole fatture emesse, le comunicazioni di cui al punto 9.1 possono essere eseguite **trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa**, nel formato .xml e compilando solo il campo "**CodiceDestinatario**" con il codice convenzionale «XXXXXXX»

Attenzione!!

Sono esclusi dall'obbligo di ricevere ovvero emettere fattura elettronica i **soggetti IDENTIFICATI**, e cioè i soggetti non residenti che acquisiscono una posizione Iva in Italia direttamente o per il tramite di un rappresentante fiscale appositamente individuato e nominato



È comunque sempre possibile indirizzare una fattura elettronica ai soggetti non residenti identificati in Italia, sempre che a questi sia **assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura** ove ne facciano richiesta

- Soggetto cessato, deceduto o non esistente:

FE emessa a soggetto cessato o deceduto

Se in fattura è riportata la partita Iva relativa a un soggetto **cessato** o, in caso di persona fisica **deceduto**, **il Sdi** segnala l'anomalia, ma **accetta comunque il documento**

Attenzione!!

Se in Anagrafe Tributaria **NON ESISTE**

- la **partita IVA** del cedente/prestatore o del committente/cessionario
- ovvero del **codice fiscale** nel caso che quest'ultimo sia un consumatore finale

la fattura viene automaticamente SCARTATA dallo Sdi

- Casi particolari

Altri casi

| | |
|---|--|
| Passaggi interni <small>(art. 36, DPR 633/72)</small> | Va emessa fattura elettronica tramite SdI |
| Condominio | Non è soggetto IVA È considerato alla stregua di un privato e come tale riceve le fatture elettroniche nella propria area riservata (è opportuno che il condominio si doti di PEC) |
| Operazioni fuori capo IVA | Non c'è obbligo di emissione di FE verso SdI Vi è facoltà di emissione e invio tramite SdI (cod. natura «N2») |
| Omaggi | Possibilità di emissione autofattura elettronica inviata tramite SdI |
| Fattura emessa vs. esportatore abituale | È necessario indicare il riferimento alla lettera di intento A tal fine è possibile utilizzare uno dei campi liberi, ad esempio, il campo «Causale» |

- Se il codice destinatario non è noto va indicato 0000000
- La fattura elettronica si divide in due formati distinti (con caratteristiche differenti):
 - **FATTURA PA** (verso Pubbliche Amministrazioni nazionali con codice destinatario di 6 caratteri)
 - **FATTURA PR** (verso soggetti B2B o B2C nazionali e non) con codice destinatario di 7 caratteri
- Conti / conteggi / estratti conto / proforma / DDT non transitano dal SDI, restano in forma analogica (cartaceo / PDF)

Il documento stampato contestualmente dovrebbe portare la dicitura “documento di cortesia”

FATTURA PR:

SOGGETTO IVA

SOGGETTO PRIVATO COLLETTIVO (condominio, associazione senza P.Iva, ecc..)

SOGGETTO PRIVATO PERSONA FISICA

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| <p>IDENTIFICATO IN ITALIA</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Partita Iva e Codice Fiscale - Codice destinatario 7 caratteri ovvero PEC - In mancanza "0000000" - Consegna copia di cortesia cartacea/PDF se richiesta / per comodità di certificazione immediata | <ul style="list-style-type: none"> - Codice Fiscale numerico - PEC (facoltativa) - Sempre "0000000" - Consegna copia di cortesia cartacea/PDF per obbligo | <ul style="list-style-type: none"> - Codice Fiscale alfanumerico - PEC (facoltativa) - Sempre "0000000" - Consegna copia di cortesia cartacea/PDF per obbligo |
| <p>COMUNITARIO</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Codice ISO <u>nel campo del codice fiscale</u> (si consiglia la verifica) - Codice destinatario 7 caratteri "XXXXXXX" - Consegna copia di cortesia cartacea/PDF per obbligo | <ul style="list-style-type: none"> - Sempre "XXXXXXX" - Consegna copia di cortesia cartacea/PDF per obbligo | <ul style="list-style-type: none"> - Sempre "XXXXXXX" - Consegna copia di cortesia cartacea/PDF per obbligo |
| <p>EXTRA-COMUNITARIO</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Eventuale codice identificativo (VAT number) ; non obbligatorio - Sempre "XXXXXXX" - Consegna copia di cortesia cartacea/PDF per obbligo | <ul style="list-style-type: none"> - Sempre "XXXXXXX" - Consegna copia di cortesia cartacea/PDF per obbligo | <ul style="list-style-type: none"> - Sempre "XXXXXXX" - Consegna copia di cortesia cartacea/PDF per obbligo |

SCARTO FATTURA

QUANDO il SdI SCARTA LA FE

1. nel caso in cui **non siano compilati tutti i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21** (fattura ordinaria) **ovvero 21bis** (fattura semplificata) del d.P.R. n. 633/72
2. nel caso in cui **non sia compilato** il campo «Codice Destinatario» ovvero il campo **sia compilato con un codice inesistente**
3. nel caso in cui i valori della **PIVA** del cedente/prestatore e della **PIVA o del CF** del cessionario/committente siano **inesistenti** (**è necessario bonificare le anagrafiche!!**)
4. nel caso in cui ci sia **incoerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota e dell'IVA**
5. nel caso in cui la FE sia firmata digitalmente e il **certificato di firma non è valido**


Attenzione!!



LA FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI SI CONSIDERA «NON EMESSA»

Processo di scarto:

Lo scarto della fattura da parte del SdI




la ricevuta di scarto viene sempre messa a disposizione nell'area autenticata "Consultazione - Monitoraggio dei file trasmessi" del portale "Fatture e Corrispettivi",

Prov. § 2.4 - Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una "ricevuta di scarto" del file al soggetto trasmittente **sul medesimo canale** con cui è stato inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal SdI si considerano non emesse.

Ri-emissione della fattura scartata

Circ. 13/E/2018 - § 1.6



Correzione fattura entro 5 giorni “effettivi” (non lavorativi) dallo scarto

SISTEMI DI “CONSERVAZIONE” DELLA FATTURA ELETTRONICA

Firma digitale della fattura: requisiti A.I.L.

(Autenticità, Integrità, Leggibilità)


Art. 21, comma 3, dPR 633/72

“autenticità dell'origine” si intende che l'identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o dell'emittente della fattura devono essere certi.

Il soggetto passivo assicura:

- l'**autenticità** dell'origine,
- l'**integrità** del contenuto
- e la **leggibilità**


della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione.



Obblighi di comunicazione fattura:

Fatture non recapitate al cliente

(Prov. 89757 del 30.04.2018)



La gestione delle ricevute

Prov. AdE del 30.042018, § 4.4

Il provvedimento chiarisce che **solo le ricevute di consegna inviate da SdI costituiscono una prova certa dell'emissione della fattura elettronica.**



DETRAIBILITÀ IVA

(Prov. 89757 del 30.04.2018)



DETRAZIONE DELL'IVA

(art. 1, co. 1, DPR 23.3.1998, n. 100)

«Entro il giorno 16 di ciascun mese»
(n.b.: per i contribuenti mensili)


Nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "**Entro il medesimo termine** di cui al periodo precedente **può essere esercitato il diritto alla detrazione** dell'imposta relativa ai documenti di acquisto

RICEVUTI E ANNOTATI

ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO a quello di EFFETTUAZIONE dell'operazione,


fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Detraibilità dell'IVA



Detraibilità dell'IVA

- eccezione per le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente -



REVERSE CHARGE:

Il problema del *reverse charge*

(Art. 17, co. 5, DPR 633/72)

Reverse charge
(inversione
contabile Art. 17,
co. 5, DPR 633/72)

Codice Natura «N6»

Circolare n. 37/E del 29.12.2006

L'applicazione del meccanismo del **reverse charge** comporta che **i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d'imposta**, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del DPR n. 633 del 1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione dell'inversione contabile (cod. Natura «N6»); **il committente**, a sua volta, **integra la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la annota nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi**, di cui agli articoli 23 o 24, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; **lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972.**

Circolare n. 45/E del 19.10.2005 - § 2.7.2

Posto che la fattura ricevuta **non può essere in alcun modo modificata**, **l'acquirente deve predisporre un altro documento** in cui annotare sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura estera (cfr circolare 23 febbraio 1994, n. 13/E). **Detto documento, se emesso in forma elettronica, è allegato alla fattura originaria e reso immodificabile mediante l'apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.**

new

Circolare n. 13/E del 2.7.2018 - § 3.1

... con specifico riferimento all'articolo 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, **vista la natura del documento elettronico transitato tramite Sdl - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - che la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa** (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui all'articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972) **possa essere effettuata secondo le modalità già ritenute idonee in precedenza** (cfr. la risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017 e le circolari ivi richiamate), ossia, ad esempio, **predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa.**

possibili semplificazioni

Il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate **non consente** di procedere come indicato dalla circ. 13/2018 (ossia predisponendo un altro documento, da allegare e conservare assieme al file della fattura)

Il cessionario/committente dovrebbe avere la facoltà di emettere una **autofattura e trasmetterla al Sdl**

Potrebbe essere considerata sufficiente la corretta annotazione nei registri dell'integrazione dell'aliquota e dell'imposta.



in attesa di chiarimenti

REGOLARIZZAZIONE FATTURE:

Autofattura per regolarizzazione

(provvedimento 89757 30.4.2018 - § 6.4)

Il provvedimento 89757/2018 prevede la trasmissione allo Sdl dell'autofattura elettronica nei casi in cui è necessaria la **procedura di regolarizzazione** di cui all'articolo 6, comma 8, Dlgs 471/97, per:

- **mancata ricezione** della fattura (lett. a)
- o per ricezione di **fattura irregolare** (lett. b).

In queste ipotesi, **L'AUTOFATTURA ELETTRONICA È EMESSA INDICANDO:**

- nella sezione «**Dati Generali Documento**» campo «**Tipo Documento**» il **codice TD20**
- e nelle sezioni anagrafiche:
- del cedente/prestatore.....: **i dati del fornitore**
 - e del cessionario/committente.....: **i propri dati**

Pagamento dell'IVA esposta nell'autofattura, mediante modello F24, sezione Erario, **codice tributo 9399** "Regolarizzazione operazioni soggette ad iva in caso di mancata o irregolare fatturazione"

Questa procedura sostituisce l'obbligo di presentare il documento alle Entrate, visto che l'amministrazione finanziaria viene a conoscenza dell'operazione grazie allo Sdl.

In caso di **mancata regolarizzazione** il cessionario o committente è passibile di **sanzione amministrativa**, nella misura del cento per cento dell'imposta, con un minimo di euro 258.

I casi di Autofattura

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Acquisti da soggetti passivi d'imposta "stabiliti" in un Paese extra-UE | Art. 17, commi secondo, terzo e quarto, del D.P.R. 633/1972 |
| 2 | Autoconsumo esterno | Art. 2 del D.P.R. 633/1972 |
| 3 | Cessioni gratuite di beni | Art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 |
| 4 | Splafonamento | Circolare n. 12 giugno 2002, n. 50/E, e C.M. 17 maggio 2000, n. 98/E |
| 5 | Acquisto da produttori agricoli o ittici in regime di esonero | Art. 34 del D.P.R. 633/1972 |
| 6 | Estrazione di beni dal deposito IVA (beni extra-UE) | Art. 50-bis, del D.L. n. 331/1993 |



in attesa di chiarimenti

A differenza di quanto accade per le fatture verso la PA,
il cessionario/committente

**NON può rifiutare la fattura elettronica (B2B) utilizzando direttamente
il canale del SdI**

E' necessario rifiutare/contestare la per canali diversi
(via email, Pec, raccomandata, RR o altro).

Conservazione digitale a norma



Conservo l'xml o il pdf ?

(Art. 25, co. Co. 1)

Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 - § 3.2

Non consigliato

... ciascun operatore, conformemente alla propria organizzazione aziendale, **potrà portare in conservazione anche copie informatiche delle fatture elettroniche** in uno dei formati (ad esempio "PDF", "JPG" o "TXT") contemplati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 (attuativo dello stesso CAD) e considerati idonei a fini della conservazione.

Art. 23-bis, co. 2 del CAD

2. **Le copie** e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, **hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale**, in tutti le sue componenti,

- **è attestata da un pubblico ufficiale** a ciò autorizzato
- **o se la conformità non è espressamente disconosciuta**. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.



ATTENZIONE

NOVITA' - Cassazione - ordinanza 20365 depositata il 31 luglio 2018

ATTENZIONE

Stante le indicazioni fornite dalla Cassazione, **la detrazione dell'Iva e la deduzione dei costi inerenti è ammessa solo ed esclusivamente in presenza della fattura di acquisto "originale"**, non essendo sufficiente ai fini tributari disporre della sola copia. Fattura "originale" che chiaramente dovrà poi essere conservata a norma di legge.

Check-list: attività di studio

